m_dg.GNDDP01.19/12/2022.0000264.ID

Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale

Presidente

Delibera 20221219

Delibera del 19 dicembre 2022

1. VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria» e, in particolare, l'articolo 7;

VISTA la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 17 e seguenti del Protocollo;

VISTO il decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017 n. 46, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale» e, in particolare, l'articolo 19;

VISTA la direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» e in particolare, l'articolo 8, comma 6;

VISTE le raccomandazioni del Comitato per i diritti delle persone con disabilità istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006, ai punti 8 e 42 delle Osservazioni conclusive sul Rapporto iniziale dell'Italia (CRPD/C(ITA/CO/1) del 6 ottobre 2016;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (d'ora in poi Garante nazionale) è stato designato quale Meccanismo Nazionale di Prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;

CONSIDERATO altresì che al Garante nazionale è stato attribuito il compito di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

CONSIDERATO inoltre che al Garante nazionale è stato attribuito il compito di vigilare sulle strutture per l'accoglienza delle persone con disabilità di cui alla citata Convenzione;

CONSIDERATO che sono scaduti i quattro anni di validità dell'elenco degli Esperti a titolo gratuito, di cui all'articolo 4 della delibera del 5 novembre 2018

EMANA

un invito aperto a manifestare interesse a entrare nell'elenco degli Esperti e dei consulenti a titolo gratuito che il Garante nazionale ha a disposizione, secondo la normativa citata in premessa.
In particolare, i consulenti e gli esperti devono essere in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nonché nei limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Garante nazionale, nella sezione Amministrazione trasparente e in home page con link di richiamo.

Articolo 1

Gli esperti di cui al presente avviso riguarderanno le discipline mediche, sanitarie, umanistico-sociali, giuridiche.

Articolo 2

Gli esperti saranno inseriti in un elenco cui il Garante nazionale potrà attingere per il conferimento di incarichi di consulenza e per le attività di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà.

L'elenco sarà rinnovato ogni tre anni.

La commissione esaminatrice composta dal Collegio del Garante nazionale deciderà in merito all'inclusione dei candidati nell'elenco degli esperti. Il Garante nazionale accoglie le candidature di tutti i candidati adeguatamente qualificati, indipendentemente da sesso, orientamento sessuale, stato civile o parentale, origine etnica o sociale, disabilità, religione o credo.

L'inserimento del candidato nell'elenco non garantisce che l'esperto sarà chiamato a collaborare con il Garante nazionale. La scelta operativa degli esperti dall'elenco spetterà in definitiva al Collegio del Garante nazionale, in relazione a ciascuna esigenza, sulla base delle effettive necessità dell'Ufficio.
Ogni qualvolta sia richiesta la collaborazione dell'Esperto, questi è tenuto a dichiarare l'assenza di conflitti di interesse rispetto allo specifico incarico.
È tenuto altresì ad autorizzare il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del Decreto legislativo n. 196

del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, in particolare con riferimento alla successiva pubblicazione del Rapporto sulla visita di monitoraggio effettuata, ove vengono riportati i nomi dei componenti della delegazione del Garante nazionale.

Articolo 3

Le candidature sono personali. Il Garante nazionale sceglierà persone di comprovata esperienza in materia di diritti umani.

I candidati devono indicare nel modulo di candidatura *(Format 1)* in che modo la loro competenza ed esperienza si collega al lavoro del Garante nazionale, che si articola nelle seguenti aree:

- Area 1 psichiatrica o di assistenza alla disabilità;
- Area 2 della tutela della salute in carcere;
- Area 3 del trattenimento di migranti irregolari e di espletamento delle procedure di rimpatrio forzato;
- Area 4 della custodia di polizia;
- Area 5 della privazione della libertà in ambito penale per adulti o minori.

Articolo 4

I requisiti base per essere inseriti nell'elenco sono i seguenti:

a) Per le discipline mediche:

Laurea in medicina e chirurgia (magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento);

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

Iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

a.1) eventuale specializzazione in psichiatria;

b) Per le discipline sanitarie:

Laurea in scienze infermieristiche e ostetriche;

b.1) Iscrizione all'albo degli infermieri

c) Per le discipline umanistico-sociali e giuridiche:

laurea in giurisprudenza, sociologia e ricerca sociale, psicologia, servizio sociale e politiche sociali e scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o equipollenti (magistrale o vecchio ordinamento).

c.1) Per i laureati in servizio sociale e politiche sociali o lauree equipollenti è obbligatoria l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'Ordine professionale degli Assistenti sociali.

c.2) Per i laureati in psicologia e Scienze e tecniche psicologiche è obbligatoria l'iscrizione all'Ordine professionale degli Psicologi.

È richiesto inoltre che gli esperti abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- abbiano condotto studi o ricerche afferenti all'area richiesta in Italia o all'estero;
- abbiano condotto attività di visita in strutture di privazione della libertà in Italia o all'estero;

- abbiano maturato un'esperienza attinente al profilo svolto presso amministrazioni pubbliche o presso enti privati;
- abbiano esperienza professionale documentabile per almeno due anni nel settore attinente all'area richiesta;
- abbiano effettuato pubblicazioni su riviste scientifiche attinenti al profilo, nel settore della privazione della libertà.

Articolo 5

Modalità per la candidatura:

a) inviare la domanda via e-mail al seguente indirizzo: prot.segreteria@cert.garantenpl.it

b) compilare interamente il modulo di candidatura *Format 1*,

b.1) il modulo è parte integrante della presente delibera ed è utile a dimostrare come il candidato soddisfi i requisiti sotto descritti e a illustrare gli elementi della sua esperienza professionale pertinente all'attività del Garante nazionale;

c) vanno allegati necessariamente al modulo di candidatura *Format 1*:

c.1) Il curriculum vitae in formato europeo;

c.2) La copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo 6

I candidati devono dimostrare di soddisfare i seguenti criteri (da valutare sulla base di tutti i documenti forniti):

- esperienza professionale rilevante in aree di lavoro correlate al mandato del Garante nazionale;
- conoscenza delle norme e dei metodi di lavoro del Garante nazionale nonché dei documenti istituzionali elaborati;
- ottima conoscenza della lingua italiana (sia orale che scritta);
- la conoscenza di altre lingue è valutata positivamente;
- assenza di potenziali conflitti di interesse.

Articolo 7

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Garante nazionale e trattati ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di gestione della presente selezione.

Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'indicazione di tali dati è obbligatoria per accedere all'elenco degli esperti del Garante nazionale.

L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 8

Nella domanda per l'inserimento del proprio nominativo nell'elenco il candidato dovrà, inoltre, dichiarare a pena di esclusione:

a) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, si dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
b) di impegnarsi alla riservatezza con riferimento alle informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività conseguenti all'incarico presso il Garante nazionale;
c) di agire in assoluta indipendenza nello svolgimento delle funzioni che deriveranno dall'incarico presso il Garante nazionale;
d) che vi sia l'insussistenza di incompatibilità con l'attività di esperto per il Garante nazionale;
e) di aver preso visione del Codice Etico e del Codice di Autoregolamentazione pubblicati sul sito istituzionale del Garante nazionale.

Articolo 9

L'attività di collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato ed è svolta a titolo gratuito.

Agli esperti, per lo svolgimento degli incarichi conferiti, è assicurato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni con le modalità e i limiti previsti per il personale dell'Ufficio del Garante nazionale.

Articolo 10

Gli Esperti che nel corso degli anni hanno svolto attività di collaborazione con il Garante nazionale o che hanno attualmente attività in corso con l'Ente continuano a essere considerati professionisti di cui avvalersi nelle situazioni che di volta in volta lo richiedano.

Mauro Palma